



Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

- Napoli -

D.P. n. 8/2021 Sede

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 13, co. 1, n. 6) l. 27 aprile 1982, n. 186, che attribuisce al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa la competenza ad individuare criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei Tribunali divisi in sezioni;

VISTO l'art. 2 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa" secondo il quale la detta ripartizione deve essere operata dal Presidente del Tribunale annualmente "secondo criteri di omogeneità e connessione, nonché armonizzando, sul piano qualitativo e quantitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni";

VISTI i propri decreti nn. 5/2021 e 7/2021, relativi alla composizione delle otto Sezioni interne di questo Tribunale ed alla ripartizione dei procedimenti giurisdizionali fra le stesse per l'anno 2021;

VISTO il proprio decreto n. 2/2021, recante l'adozione del programma di gestione del contenzioso pendente ex art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111, presso la Sede di Napoli del T.A.R. Campania per l'anno 2021;

RITENUTA, segnatamente, la considerazione ivi svolta secondo la quale "*Particolare attenzione merita, infine, la situazione di risalente pendenza di un congruo numero di giudizi di ottemperanza a pronunzie dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, prevalentemente per l'esecuzione di condanne al pagamento di somme di denaro, che dovrà costituire oggetto di apposite misure organizzative – tanto nel complessivo ambito del Tribunale che all'interno di ciascuna Sezione – per la loro sollecita trattazione e definizione, così come richiesto anche dal Foro*";

VISTO il proprio decreto n. 4/2021 con il quale è stato attribuito all'Ufficio del processo il prioritario incarico di proseguire l'azione di rilevazione, accorpamento e preistruzione dei ricorsi per esecuzione del giudicato per pagamento di somme di denaro, da provvedimenti dell'AGO;

ATTESA, quindi, la necessità, ai fini di una loro più sollecita trattazione, di redistribuire tra le Sezioni interne i residui ricorsi per esecuzione del giudicato, per pagamento di somme di denaro disposte da provvedimenti dell'AGO, depositati sino all'anno 2019 e tutt'ora pendenti presso la Sezione interna ottava ove il rallentamento nella trattazione di detti giudizi si presenta con maggior rilievo;

RISERVATA una successiva eventuale adozione di misure "a regime" finalizzate ad evitare per il futuro il ripetersi del fenomeno;

SENTITI i Presidenti delle Sezioni interne;

DECRETA

Art. 1

1. Al fine di una loro più sollecita trattazione, i ricorsi per esecuzione del giudicato per pagamento di somme di denaro disposte da provvedimenti dell'AGO - depositati sino all'anno 2019, pendenti presso la Sezione interna ottava e tutt'ora non assegnati ad una predeterminata camera di consiglio per la trattazione, sono redistribuiti secondo il seguente criterio:

- ricorsi proposti nei confronti del Ministero della Sanità e recanti condanne al pagamento di somme di denaro, alla Sezione interna prima;
- ricorsi per esecuzione di condanne al pagamento di somme di denaro - discendenti da provvedimenti per equa riparazione L. 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto), decreti ingiuntivi, sentenze ed altri provvedimenti giudiziari recanti puntuali pronunzie di pagamento di somme di denaro - alle Sezioni interne, terza, quinta e sesta suddivisi in pacchetti di analogo numero (salvo eventuali accorpamenti in gruppi omogenei per avvocato).

2. I ricorsi per esecuzione di provvedimenti giudiziari recanti altre tipologie di pronunzia, nonché quelli eventualmente sospesi o per i quali sussista altra causa ostativa alla sollecita fissazione, permangono in Sezione interna ottava.

3. A tal fine la Segreteria della Sezione ottava predisporrà l'elenco dei ricorsi da trasferire a ciascuna altra Sezione separatamente sino all'anno 2018 e per l'anno 2019. Ciascun elenco, vistato dal Presidente della Sezione, verrà consegnato unitamente ai fascicoli eventualmente già disponibili alla Segreteria della Sezione di destinazione. Questa provvederà alle verifiche del caso e - previa conferma del Presidente della stessa, mediante annotazione sull'elenco ed eventualmente sui fascicoli - confermerà la presa in carico dei fascicoli alla Segreteria della Sezione ottava che procederà successivamente alla proposta di variazione della sezione di assegnazione nella procedura SIGA.

ART. 2

1. I ricorsi per giudizi di ottemperanza a pronunzie dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria assegnati alla Sezione interna seconda permangono presso la stessa. I nuovi ricorsi verranno assegnati secondo i criteri di cui al D.P. n. 7/2021. Leggasi D.P. n. 5/2021

2. Presso tutte le Sezioni interne, la trattazione dei ricorsi per ottemperanza avverrà secondo il rigoroso criterio cronologico determinato dall'ordine progressivo di deposito e con l'applicazione dei criteri - recentemente modificati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa - sul computo dei "carichi di lavoro" dei Magistrati, finalizzati ad attribuire un minore "valore ponderale" ai giudizi di ottemperanza volti a conseguire il mero pagamento di somme di denaro.

3. Ai fini di una più tempestiva fissazione e definizione dei detti ricorsi, i Presidenti si avvarranno dell'attività dell'Ufficio del processo secondo le indicazioni contenute nel D.P. n. 4/2021 e quelle ulteriori di carattere organizzativo che il Magistrato delegato all'attività dell'Ufficio riterrà utile assumere.

ART. 3

1 - La Segreteria Affari Generali e del personale è incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti delle Sezioni interne ed a tutti gli altri Magistrati, nonché al Segretario Generale del TAR, ai Direttori di Segreteria delle Sezioni ed al Segretario dell'Ufficio del processo nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa.

2 - Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto al pubblico il presente decreto mediante affissione immediata all'albo del Tribunale, in quello delle Segreterie di tutte le Sezioni interne, nella sala Avvocati, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa.

Napoli, 17.03 2021

Il Presidente
Salvatore Veneziano